



SEGNALAZIONI RELATIVE A CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI AI SENSI DEL D. LGS 231/2001

L'Organismo di Vigilanza (ODV) deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari o di chiunque ne venga a conoscenza, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Arval ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Chiunque, a tutela dell'integrità di Arval e del Gruppo, intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) ovvero una condotta illecita rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di cui sia venuto a conoscenza ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) in ragione delle funzioni svolte, deve inviare una segnalazione scritta all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo:

all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231

c/o Arval Service Lease Italia S.p.A.

Via Sette Regole, 21

50018 Scandicci (FI)

all'attenzione del Referente *Whistleblowing*, cioè il Responsabile della Funzione Compliance nonché membro dell'Organismo medesimo. Il segnalante ha facoltà di chiedere all'ODV un incontro diretto.

Per garantire il principio di riservatezza, è assolutamente necessario che **la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con i contenuti della segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi esser inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "STRETTAMENTE CONFIDENZIALE".**

Il contenuto della segnalazione – soprattutto se anonima – dovrà:

- essere preciso e circostanziato tale da dare la possibilità di identificare fatti, comportamenti posti in essere e persone coinvolte nella violazione (o presunta tale) di previsioni del D. Lgs. 231/2001 o del MOG;
- includere eventuale documentazione attinente i fatti segnalati per le prime valutazioni di competenza;

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Nel caso di segnalazioni non veritiere effettuate in mala fede che risultassero diffamatorie o vessatorie nei confronti di altri soggetti, l'autore di tali segnalazioni potrà incorrere in una sanzione disciplinare come previsto dalle norme vigenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, dal Diritto del Lavoro, dalle leggi vigenti e dal Sistema Disciplinare.